

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4084 del 24/10/2016
Oggetto	ACQUE SUPERFICIALI FIUME BIDENTE PROC. RA16A0016 COMUNE FAENZA (RA), LOC. BORGO TULIERO ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. USO IDROELETTRICO CONCESSIONE ORDINARIA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4207 del 24/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

ACQUE SUPERFICIALI  
FIUME BIDENTE  
PROC. RA16A0016  
COMUNE FAENZA (RA), LOC. BORGO TULIERO  
ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.  
USO IDROELETTRICO  
CONCESSIONE ORDINARIA

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II

- sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2102 del 30/12/2013 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" (Allegato 6) e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021". (allegati C e D);
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

PREMESSO, che alla Società Romagna Acque - Società delle Fonti Spa è stata rilasciata concessione di derivazione di acqua ad uso idropotabile, con:

- Decreto Interministeriale n 953 del 20/06/1979 (e relativo disciplinare n. 1415 del 07/04/1979) con cui è stato assentito al Consorzio Acque per le Province di Forlì e Ravenna la concessione per derivare dal Fiume Bidente di Ridracoli (per anni 70, fino al 19/06/2049) – mediante la costruzione del serbatoio di Ridracoli (capacità circa 30 milioni di metri cubi) e con l'allacciamento dei bacini del Corniolo e dello Strabatenza mediante galleria e canali di gronda – la portata massima di moduli 27,50, corrispondente ad una portata media di moduli 20, per l'approvvigionamento idropotabile dell'Acquedotto della Romagna, a servizio dei Comuni consorziati;

- Decreto Interministeriale n. 1001 del 22/07/1987 (e relativo disciplinare n. 387 del 24/06/1987) è stato concesso al citato Consorzio di variare la concessione assentita con D. I. n. 953/1979, sostituendo la originariamente prevista galleria di gronda dello Strabatenza con quella di Fiumicello – da immettere sempre nel serbatoio di regolazione di Ridracoli – restando invariati l'uso potabile e la portata media complessiva della concessione già assentita;
- determinazione regionale n° 1085/2007, con cui è stata concessa variante per il prelievo di risorsa idrica dal fiume Bidente in loc. Capaccio di santa Sofia;

DATO CONTO che sulla base di dette concessioni la Società Romagna Acque - Società delle Fonti Spa ha le necessarie autorizzazioni per la raccolta, il trattamento, lo stoccaggio e l'adduzione delle acque per gli usi idropotabili e civili a servizio del territorio della Romagna;

**PRESO ATTO:**

- che con istanza in data 09/09/2016, registrata al protocollo di questa Struttura con PGRA/2016/11247, l' Ing. Guido Govi, in qualità di Procuratore Speciale della Società Romagna Acque società delle Fonti Spa, codice fiscale 00337870406, ha chiesto la concessione per l'utilizzo di acqua ad uso idroelettrico presso il serbatoio acquedottistico del comune di Faenza (RA) in località Borgo Tuliero, di acqua già derivata ad utilizzo idropotabile;
- dalla documentazione tecnica allegata alla richiesta da cui risulta che:
  - a) l'intervento in progetto prevede la realizzazione di una micro centrale idroelettrica presso il serbatoio acquedottistico del comune di Faenza (RA) in località Borgo Tuliero per il recupero energetico del carico idraulico attualmente dissipato presso la cabina di derivazione dell'Acquedotto della Romagna a servizio del serbatoio di Faenza;
  - b) in particolare l'intervento prevede la posa in opera di una turbina idraulica ad asse orizzontale accoppiata ad un generatore asincrono della potenza di 60 kw in corrispondenza dell'esistente cabina di derivazione a servizio del serbatoio di Faenza;
  - c) non si prevede la costruzione di alcuna opera di prelievo né di restituzione in quanto si turbinano le acque già concessionate e derivate all'interno della rete acquedottistica convogliandole entro apposita condotta con funzionamento in pressione attualmente regolato da valvole a membrana con funzione di dissipazione del carico residuo;
  - b) la potenza nominale di concessione richiesta è di 47,8 kw;
  - c) la portata massima è di lt/sec 205,01 e la portata media è di lt/sec 107,1
  - e) l' uso della risorsa è idroelettrico;

DATO ATTO, che la domanda di concessione è stata pubblicata sul BURERT n. 281 del 21/09/2016, senza che siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta nei tempi previsti;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale del prelievo di cui trattasi in quanto l'utilizzo di acqua ad uso idroelettrico presso la cabina esistente di derivazione dell'Acquedotto della Romagna presso il serbatoio acquedottistico del comune di Faenza (RA) in località Borgo Tuliero, già concessionata ed utilizzata ad utilizzo idropotabile, non influenza in modo negativo lo stato ed il rischio dei corpi idrici;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato l'importo pari ad € 190,00 quali oneri istruttori;

CONSIDERATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso idroelettrico di cui alla lett. e) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;
- sulla base delle quantità risultanti è stata stabilita in massimi 2,05 mc/sec e medi 1,07 mc/sec la quantità d'acqua da derivare per l'uso idroelettrico per produrre, col salto nominale calcolato di metri 45,6, la potenza nominale di kW 47,80 [107,1 l/s (portata media) x 45,6 m (salto) : 102 = 47,80 (kW prodotti)];

RITENUTO INOLTRE che fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 5 e seguenti del RR 20/11/2001 n. 41 ad uso idroelettrico;

Dato conto che il responsabile del procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

## **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Romagna Acque società delle Fonti S.p.A, codice fiscale 00337870406, la concessione per l'utilizzo di acqua ad

uso idroelettrico presso la cabina esistente di derivazione dell'Acquedotto della Romagna a servizio del serbatoio di Faenza in località Borgo Tuliero in comune di Faenza (RA), di acqua già derivata ad utilizzo idropotabile;

2) di fissare la quantità d'acqua utilizzabile pari alla portata massima di lt/sec 205,01 e media di lt/sec 107,1, per produrre una potenza nominale media annua di 47,8 KW, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;

3) di stabilire, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2102/2013 “ Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico”, la durata della presente concessione fino al 21 ottobre 2036;

4) di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2016 in € 168,50 (determinato, sulla base della normativa citata in premessa calcolando tre dodicesimi del canone per l'intero anno 2016, fissato in € 673,98), dando atto che tale canone dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento;

5) di dare conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2016 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno. Sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2016 che saranno definite da futuri atti regionali;

6) di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

7) di fissare in € 673,98 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

8) per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni dovuti e della corrente annualità;

9) di dare atto che sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di concessione le spese di istruttoria pari ad € 190,00 in data 08/09/2016;

10) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

11) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla

revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

12) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di provvedere alla pubblicazione sul BURERT per estratto del presente atto;

14) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;

15) che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;

16) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

## **DISCIPLINARE**

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di utilizzo di acqua ad uso idroelettrico presso la cabina esistente di derivazione dell'Acquedotto della Romagna a servizio del serbatoio di Faenza in comune di Faenza (RA), di acqua già derivata ad utilizzo idropotabile, alla Società Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A, codice fiscale 00337870406.Pratica: RA16A0016**

### **ART. 1**

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERE, UBICAZIONE, MODALITÀ DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di una micro centrale idroelettrica per il recupero energetico del carico idraulico attualmente dissipato presso la cabina di derivazione dell'Acquedotto della Romagna a servizio del serbatoio di Faenza; l'intervento prevede la posa in opera di una turbina idraulica di tipo Francis con a scarico in contro-pressione di costruzione SIME Energia direttamente installata all'interno del corridoio vasche del serbatoio in di Faenza, in località Borgo Tuliero, e non prevede la costruzione di alcuna opera di prelievo né di restituzione in quanto si prevede di turbinare le acque già derivate dalla rete acquedottistica e convogliarle entro apposita condotta di derivazione con funzionamento in pressione attualmente regolato da valvole a membrana con funzione di dissipazione del carico residuo;

Il serbatoio di Faenza è alimentato da apposita condotta in derivazione dalla linea principale, in corrispondenza dell'apposita cabina realizzata in località Santa Lucia delle Spianate.

A valle della valvola regolatrice, dopo la misura di portata, la condotta di derivazione si sviluppa per circa due chilometri per giungere nella camera di manovra del serbatoio, ove si biforca su due linee DN500 per l'alimentazione separata dall'alto, con disconnessione idraulica, di entrambe la vasche.

La portata da turbinare viene quindi prelevata a valle della biforcazione, da una delle due condotte DN500 di alimentazione, per essere poi restituita dallo scarico in contro-pressione della turbina, poco più a valle nella medesima condotta, prima dell'ingresso in vasca.

Per consentire la corretta ripartizione della portata su entrambe le vasche ed allo stesso tempo avere la possibilità di esercire il serbatoio anche con una vasca in fuori servizio, è inoltre previsto il collegamento mediante by-pass delle

due tubazioni in ingresso vasche. Di conseguenza il progetto non prevede la costruzione di alcuna opera di prelievo né di restituzione.

L'intervento è collocato integralmente in area privata di proprietà del richiedente con punto di prelievo avente le seguenti coordinate geografiche UTM\*: X=871.761 – Y=247.421 identificato al NCT al foglio n. 221, Particella n. 80;

Potenza nominale di concessione : 47,8 kw;

La portata massima stimata è di lt/sec 205,01 e la portata media è di lt/sec 107,1;

Uso della risorsa: idroelettrico.

## **ART. 2 OBBLIGHI E CONDIZIONI**

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, i beni demaniali oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare e a occupare area demaniale. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Struttura la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri le caratteristiche ambientali locali.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovranno procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

La Struttura concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Struttura concedente.

Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo.

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale e agli addetti alla vigilanza della Struttura concedente, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia idrica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dalla Struttura concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire,

prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

### **ART. 3 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2102 del 30/12/2013 è rilasciata fino al 21 ottobre 2036 fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

### **ART. 4 CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

### **ART. 5 RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 21/10/2036z.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura Arpae concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

### **ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART. 7 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**